

CIA – Agricoltori Italiani Venezia

Tel. 041-5381999 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it FB @CiaVenezia IG cia_venezia



Agosto 2023

SOMMARIO IMPRESE:

- **Parchi Agricoli**

Pag.3

- **Esonero Contributivo Agricoltori Under 40**

Pag. 4

- **Bonus Registratori di Cassa: il nuovo codice tributo**

- **Tassazione del diritto di superficie**

Pag. 6

SOMMARIO PERSONE:

- **Decreto Emergenza Climatica**

- **Terreni Agricoli e formazione di un diritto: Registro al 15%**

Pag. 8

- **Scadenziario**



Parchi Agricoli

Il 21 luglio 2023 è stato **emanato l'Avviso**, ai sensi del [Decreto 19 aprile 2023](#) pubblicato in GU n.152 del 01.07.2023, recante le **modalità di presentazione delle domande** di accesso alla **realizzazione di impianti fotovoltaici** da installare **su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «**Parco Agricolo**».

Le domande dovranno essere presentate tramite la **Piattaforma informatica** predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall'Area Clienti GSE **a partire dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2023.**

Per favorire lo **sviluppo delle energie rinnovabili** e la **riduzione dei costi di produzione delle imprese** viene erogato un **contributo a fondo perduto fino all'80%** per la realizzazione di **impianti fotovoltaici.**

La Commissione Europea dà quindi il via libera al nuovo decreto del **bando Agrivoltaico**, una misura del Pnrr che agevolerà competitività, crescita, sostenibilità del comparto agricolo zootecnico e agroindustriale, ma anche **abbattimento delle spese di produzione.** Si

considera infatti che le spese per l'approvvigionamento energetico, in media rappresentano oltre il 20% dei costi variabili a carico delle aziende.

E' importante ricordare che gli **aiuti agli investimenti sono concessi solamente:**

- **A Nuovi impianti**
- **Non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto**
- Sono indipendenti dalla produzione.

I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi **entro 18 mesi** dalla data della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.

Agrisolare: i contributi previsti

Nello specifico, il decreto "**Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**", prevede:

- 80% di contributo a fondo perduto **per le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale nei limiti dell'autoconsumo, con la nuova fattispecie dell'"autoconsumo condiviso"**. Dotazione finanziaria pari a circa 700 milioni di euro;
- Fino all'80% di contributo a fondo perduto e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, **per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli**. Dotazione finanziaria pari a circa 150 milioni di euro;
- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, **per le imprese agricole di produzione primaria**. Dotazione finanziaria pari a circa 75 milioni;
- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, **per le imprese della trasformazione da agricolo in non agricolo**.

Agrisolare: quali progetti sono finanziabili

Si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono:

- **Acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività** dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica e unitamente a tale attività possono essere eseguiti
- Uno o più dei seguenti **interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:**
 - **Rimozione e smaltimento dell'amianto (o eternit) dai tetti**, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro);
 - **Realizzazione dell'isolamento termico dei tetti**. La relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
 - **Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto** (intercapedine d'aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Agrisolare: novità decreto realizzazione impianti fotovoltaici

Rispetto al passato è previsto:

- Il **raddoppio** della **potenza massima installabile** che passa da 500 kw/p a 1.000 kw/p;
- Il **raddoppio** della spesa ammissibile:
 - Per **accumulatori** che passa da euro 50.000 ad euro 100.000;
 - Per **dispositivi di ricarica** che passa da 15.000 a 30.000;
- Il **raddoppio** della **spesa massima ammissibile per beneficiario** che passa da euro 1.000.000,00 ad euro 2.330.000,00 incluse le spese accessorie (es. rimozione amianto).



Esonero Contributivo Coltivatori Under 40

Con La Legge di Bilancio 2023, è stato esteso alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero contributivo under 40.

Il beneficio in esame, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell'**esonero nella misura del 100%**, per un periodo **massimo di ventiquattro mesi di attività** dal

- Versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS)
- Del contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.

Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione:

- **Il contributo di maternità**, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoltori autonomi
- **Il contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

L'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli aiuti de minimis.

In particolare, per ciò che riguarda la misura dell'esonero in questione, al fine del rispetto del limite de minimis previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il **coltivatore diretto può richiedere il beneficio** per l'intero nucleo familiare o solo per se stesso, come titolare o per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente **in via telematica**, accedendo al "Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" "Invio comunicazione", utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2023, denominato "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)".



Bonus Registratori di Cassa: il nuovo codice tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023, ha reso noto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per **l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate **dei dati dei corrispettivi giornalieri**.

Le aziende che si trovano nel corso del 2023 a dover adeguare i registratori di cassa telematici alle nuove disposizioni relative **alla trasmissione dei dati per la lotteria degli scontrini istantanea** (introdotta dall'art. 18, comma 4-bis del DL n. 36/2022) possono usufruire del contributo istituito dall'art. 8 del DL n.176/2022 (decreto Aiuti-quater).

Il contributo, come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023, è pari al **100% della spesa sostenuta**, fino ad un massimo di **50 euro per ogni strumento**. È concesso sotto forma di credito d'imposta e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato il relativo corrispettivo.

Attenzione va posta al pagamento della fattura, sono ammesse soltanto le seguenti modalità tracciabili:

- Assegni bancari e postali, circolari e non;
- Vaglia cambiari e postali;
- Bonifico bancario o postale;
- Carta di debito, di credito e/o prepagate;
- Altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Tassazione del Diritto di Superficie

In base al Codice Civile (art. 952), il proprietario di un terreno può costituire il diritto di fare e mantenere una costruzione a favore di un altro soggetto, che ne diventa proprietario, e quindi rimane distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo. È una fattispecie diffusa soprattutto nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

La tassazione dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione del diritto di superficie nel corso degli ultimi anni è stato affrontato più volte, sia dall'Amministrazione Finanziaria che dalla Giurisprudenza, con posizioni anche contrastanti.

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 6/E del 20 aprile 2018** è intervenuta in rettifica di quanto precedentemente affermato (vedasi circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013) in materia di trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto di superficie.

Il diritto di superficie, come noto, è un diritto reale di godimento disciplinato dagli artt. 952-956, del Codice civile e consiste nella concessione, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile, a terzi del diritto a costruire sopra o sotto il suolo. In particolare, ai sensi dell'art. 952, cod. civ. *"Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo."*. Ne deriva che il diritto di superficie può avere le seguenti forme:

- Riconoscimento a favore di un terzo del diritto a costruire al di sopra e/o al di sotto del suolo di proprietà del concedente;
- Trasferimento della proprietà di un edificio senza il trasferimento della proprietà del terreno su cui lo stesso sorge.

Ai sensi dell'art. 1350, c.c., il diritto di superficie deve essere sempre, a pena di nullità, costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e può essere concesso sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, con la conseguenza che nella prima ipotesi si assisterà, allo scadere del termine previsto, al ripristino del principio di accessione di cui all'art. 934, c.c. Per quanto riguarda il regime impositivo in capo alle persone fisiche, nonostante l'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale sia stato sempre pressoché univoco, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E/2013 aveva offerto un'interpretazione alquanto restrittiva e penalizzante per il contribuente ammettendo l'applicabilità dell'art. 9, Tuir, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'atto di provenienza del fondo su cui il contribuente procede alla cessione del diritto di superficie, contenesse l'espressa e distinta valorizzazione del diritto stesso.

- Di costituzione del diritto su terreno agricolo, nessuna tassazione se il terreno è posseduto da almeno 5 anni o è pervenuto da successione.

Ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza originatasi, sempre la circolare n. 6/E ricorda come ai sensi del successivo art. 68, comma 1, Tuir, essa si determina quale differenza tra i *"corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"*. Ne deriva che la plusvalenza potrà essere alternativamente determinata nei seguenti modi:

- In caso di precedente acquisto a titolo oneroso del diritto di superficie, si prendere quale costo fiscalmente riconosciuto quello sostenuto a suo tempo;
- In caso di assenza di precedente acquisto a titolo oneroso del diritto di superficie, si utilizzerà un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

N.B. Il presupposto della circolare n. 6/E/2018, è quella che il diritto di superficie non nasce al momento della sua cessione ma è già parte del valore del terreno come nel caso dell'usufrutto, infatti in precedenza, il corrispettivo percepito a seguito della cessione del diritto (nei casi di non esclusione) era considerato a tutto da assoggettare ad imposizione (tutto plusvalenza). Ma questo presupposto porta a ritenere che il corrispettivo percepito non possa superare il valore del terreno al momento di cessione del diritto di superficie.



Decreto Emergenza Climatica

Il Decreto Legge n.98 del 28 Luglio 2023 prevede particolari disposizioni di integrazione salariale per i lavoratori del **settore edile, lapideo e delle escavazioni**, e **per gli operai agricoli**.

La misura è stata introdotta per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e prevede la concessione di trattamenti di CIGO, in deroga alle disposizioni previste dall'art.12 commi 2 e 3 del D.Lgs n.148/2015 in materia di durata degli interventi di cassa integrazione ordinaria.

Agli **operai agricoli** a tempo indeterminato è invece riconosciuto una cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Tale trattamento è disciplinato dalla Legge n.457/1972 ed è previsto nei casi di maltempo stagionale

- Per le **sospensioni o riduzioni** dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal **29 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023**
- Anche in caso di **riduzione** dell'attività pari alla **metà dell'importo giornaliero** contrattualmente previsto.

I periodi di erogazione della CISOA non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale previste dall'art.8 della Legge n.457/1972; gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di lavoro.

Il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è **erogato direttamente** dall'Istituto.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per adottare procedure concordate e linee guida.



Terreni Agricoli e formazione di un diritto: Registro al 15%

Con la **risposta n. 365 del 3 luglio 2023** l'Amministrazione finanziaria ha fornito il suo parere circa l'imposta di registro da applicare nel caso di **costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni**, richiesto da un notaio, il quale riteneva, in base alla sentenza n. 3461/2021, che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili agevolazioni, ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota ordinaria del 9% al posto di quella del 15%.

Quest'ultima prevista nel caso in cui il trasferimento sia relativo a terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986).

Con la propria prassi, l'Agenzia **ha riconosciuto l'assimilazione del trattamento fiscale tra gli atti "costitutivi" e quelli "traslativi"**.

L'Agenzia ricorda che, come evidenziato nella risoluzione n. 92/2000 e confermato nella circolare n. 18/2013, anche se nei periodi successivi al primo della disposizione in argomento è contenuta la sola dicitura "trasferimento", *"è evidente che devono intendersi ricompresi in tale termine anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma in esame"*.

Tale interpretazione dell'art. 1 della Tariffa si pone in linea con la lettura sistematica delle norme dell'imposta di registro e in continuità rispetto all'evoluzione che ha interessato la disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili e, in particolare, sui terreni agricoli. Norme che già in origine (articolo 1-bis, DPR n. 634/1972) prevedevano che agli *"atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi [...]"* si applicasse l'aliquota del 15 per cento.

Con la circolare n. 6/E/2018, l'Agenzia delle entrate, si è allineata a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15333/2014 ai sensi della quale si rende pienamente applicabile quanto previsto dall'art. 9, comma 5, Tuir, con la conseguenza che per le persone fisiche la cessione o la costituzione del diritto di superficie determina un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), DPR n. 917/1986, orientamento confermato con sentenza dell'8/8/2022.

Quindi, in caso:

- Di costituzione del diritto su terreno edificabile, genera sempre plusvalenza,
- Di costituzione del diritto su terreno agricolo, nessuna tassazione se il terreno è posseduto da almeno 5 anni o è pervenuto da successione.

Ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza originatasi, sempre la circolare n. 6/E ricorda come ai sensi del successivo art. 68, comma 1, Tuir, essa si determina quale differenza tra i *"corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"*. Ne deriva che la plusvalenza potrà essere alternativamente determinata nei seguenti modi:

- In caso di precedente acquisto a titolo oneroso del diritto di superficie, si prendere quale costo fiscalmente riconosciuto quello sostenuto a suo tempo;
- In caso di assenza di precedente acquisto a titolo oneroso del diritto di superficie, si utilizzerà un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

N.B. Il presupposto della circolare n. 6/E/2018, è quella che il diritto di superficie non nasce al momento della sua cessione ma è già parte del valore del terreno come nel caso dell'usufrutto, infatti in precedenza, il corrispettivo percepito a seguito della cessione del diritto (nei casi di non esclusione) era considerato a tutto da assoggettare ad imposizione (tutto plusvalenza). Ma questo presupposto porta a ritenere che il corrispettivo percepito non possa superare il valore del terreno al momento di cessione del diritto di superficie.



Scadenziario di Agosto

21 Agosto

Versamenti Iva mensili e trimestrali: Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio.

Versamento dei contributi Inps: Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento ritenute da parte condomini: Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti: Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2023.

Accise – Versamento imposta: Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi: Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2023.

Fatturazione differita: Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

25 Agosto

Presentazione elenchi Intrastat mensili: Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.